

Novità legislative: D.L. 14 agosto 2013, n. 93 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".

Rif. Norm.: c.p. artt. 572, 609 ter, 612 bis, 625, 628, 640 ter, 682; d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 24 bis; c.p.p. art. 282 bis, 299, 380, 384 bis, 398, 406, 408, 415 bis,....

Sommario: Premessa – 1. Le modifiche al codice penale: a) maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed atti persecutori. – 2. (segue): b) rapina, furto e frode informatica. – 3. Le modifiche al codice di procedura penale.

Premessa.

Al fine di arginare «*il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato*», è stato adottato, nelle forme della decretazione d'urgenza, un articolato intervento normativo teso «*ad inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica*» (d.l. 14 agosto 2013, n. 93 in G.U. n. 191 del 16 agosto 2013).

In tal senso il Governo è intervenuto sia sulla disciplina delle fattispecie di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale, agendo sulla leva sanzionatoria e configurando nuove aggravanti, che sul versante della legge processuale, prevedendo inedite misure precautelari e meccanismi di tutela della persona offesa in occasione della revoca o sostituzione di quelle cautelari.

Peraltro il d.l. n. 93/2013 ha introdotto anche ulteriori disposizioni in materia di reati contro il patrimonio «*a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica*». Disposizioni che in definitiva configurano nuove aggravanti dei reati di furto, rapina, ricettazione e frode informatica, ispirate soprattutto all'esigenza di contrastare il dilagante fenomeno dei furti di "rame" e la pratica dell'utilizzo indebito di identità altrui nella consumazione delle frodi informatiche.

1. Le modifiche al codice penale: a) maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed atti persecutori.

A quattro anni dall'introduzione nel codice penale della fattispecie di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) ed a pochi mesi dalle modifiche apportate a quella di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) dalla l. n. 172/2012 per l'attuazione della Convenzione di Lanzarote (si v. in

proposito la Rel. III/10/2012 di questo Ufficio), il legislatore ha dunque ritenuto necessario un nuovo potenziamento degli strumenti per la prevenzione e la repressione della violenza di genere, soprattutto nella sua ambientazione domestica, intercettando il crescente allarme sociale determinato dall'inarrestabile aumento in Italia dei reati che possono essere ricondotti a tale categoria criminologica¹ e soprattutto di quelli commessi ai danni delle donne.

Incremento che in realtà è in parte legato al progressivo ridimensionamento della cifra oscura che tradizionalmente caratterizza i crimini di cui si tratta, sintomatico di una maggior propensione alla denuncia degli stessi rispetto al passato, ma che in ogni caso deve ritenersi oggettivo, in quanto univocamente registrato da una pluralità di fonti statistiche. Peraltro anche solo l'aumento delle denunce di cui si è detto ha reso progressivamente evidente l'estensione di un fenomeno per anni sottovalutato e l'urgenza dell'adozione di più efficaci strumenti atti a soddisfare una crescente domanda di tutela.

La necessità di assicurare maggior effettività alle misure adottate negli ultimi anni è poi in qualche modo seguito anche alla recente ratifica da parte del Parlamento della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (l. 27 giugno 2013, n. 77). In realtà il d.l. n. 93/2013 non menziona la Convenzione nel suo *incipit* e non costituisce formalmente l'atto normativo finalizzato a darvi attuazione – né avrebbe potuto essere altrimenti, atteso che la stessa non è ancora in vigore non essendo stata finora ratificata da un numero sufficiente di Stati – ma non v'è dubbio che diverse delle nuove disposizioni si ispirino alle norme della Convenzione medesima, in tal senso anticipando di fatto l'adeguamento dell'ordinamento interno ad una parte dei suoi contenuti.

Ciò premesso la prima novità introdotta dall'art. 1 del decreto riguarda l'aggravante ad effetto comune del delitto di maltrattamenti in famiglia prevista dal primo capoverso dell'art. 572 c.p. per il caso in cui il reato venga commesso ai danni di minori infraquattordicenni, cui la novella ha affiancato quello in cui i maltrattamenti vengono commessi in presenza di un minore di anni diciotto. In tal modo il legislatore dell'urgenza ha inteso attribuire specifica valenza giuridica alla c.d. "violenza assistita", intesa come il complesso di ricadute di tipo comportamentale, psicologico, fisico, sociale e cognitivo, nel breve e lungo termine, sui minori costretti ad assistere ad episodi di violenza domestica e soprattutto a quelli di cui è vittima la madre.

Invero la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo riconosciuto che integra il delitto di cui all'art. 572 c.p. anche l'esposizione del minore alla percezione di atti di violenza condotti nei confronti di altri componenti del nucleo familiare (v. ad es. Sez. 5, n. 41142 del 22 ottobre

¹ Dovendosi peraltro ricordare come la *gender based violence* sia espressamente annoverata tra le violazioni dei diritti umani dalla Dichiarazione di Vienna del 25 giugno 1993 adottata dalla Seconda Conferenza Mondiale delle nazioni Unite sui Diritti Umani.

2010, C., Rv. 248904 e Sez. 6, n. 8592/10 del 21 dicembre 2009, Z. e altri, Rv. 246028), orientamento che trova ora riconoscimento normativo nella configurazione dell'aggravante in commento, la cui previsione tra l'altro soddisfa la specifica indicazione contenuta in tal senso nell'art. 46 d) della citata Convenzione di Istanbul.

In proposito deve peraltro evidenziarsi che, stante la natura abituale del reato di maltrattamenti in famiglia, sembrerebbe necessario per la sussistenza dell'aggravante che i minori assistano ad una pluralità di atti di maltrattamento. Qualche perplessità invece potrebbe suscitare la mancata previsione di analoga aggravante con riguardo al reato di atti persecutori, che presenta ugualmente natura abituale e la cui consumazione può dunque obbligare (e l'esperienza insegna che di fatto spesso obbliga) minori ad assistere a comportamenti parimenti pericolosi per il loro corretto sviluppo psicologico.

Sempre l'art. 1 del decreto ha poi introdotto nell'art. 609 ter c.p. (rispettivamente alle lett. 5 ter e 5 quater) due nuove aggravanti del delitto di violenza sessuale. La prima per il caso che la vittima del reato sia una donna in stato di gravidanza, la seconda per quello in cui la stessa sia il coniuge, anche separato o divorziato, dell'agente ovvero persona che a quest'ultimo è legata o è stata legata in passato da relazione affettiva, a prescindere da uno stato di convivenza.

I profili di eventuale problematicità nell'applicazione della prima fattispecie (che replica quella già contemplata ai medesimi fini dal terzo comma dell'art. 612 bis c.p.) sono, come di consueto in questi casi, legati ai principi sanciti dal secondo comma dell'art. 59 c.p. in tema di colpevolezza e, dunque, alla necessaria consapevolezza (anche solo in termini di ignoranza colpevole) da parte dell'agente della particolare condizione in cui versa la vittima del reato al momento della sua consumazione. Profilo che ovviamente rileva più che altro in quei casi in cui lo stato di gravidanza non sia ancora evidente.

La seconda fattispecie risulta indubbiamente quella più esplicitamente mirata al contrasto dei fenomeni di cui si è detto in apertura di paragrafo ed in qualche modo rappresenta una inversione di tendenza rispetto alle scelte operate in passato dal legislatore, il quale si era sempre dimostrato restio a considerare esplicitamente la violenza sessuale come strumento di violenza domestica ed a riconnettervi una intrinseca maggiore gravità. D'altra parte lo stesso riconoscimento definitivo da parte della giurisprudenza della rilevanza penale dei rapporti sessuali imposti da un coniuge all'altro in costanza di matrimonio ha storicamente faticato ad affermarsi - anche dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 - a causa di resistenze culturali tanto diffuse da costringere questa Corte a dover precisare ancora nel recente passato come l'esistenza di un rapporto di "coniugio" accompagnato da effettiva convivenza non escluda, di per sé, la configurabilità del reato, dovendo ritenersi, alla luce di quanto stabilito dall'art. 143 c.c. in materia di diritti e doveri dei coniugi, che non sussista un diritto assoluto

del coniuge al compimento di atti sessuali come mero sfogo dell'istinto sessuale anche contro la volontà dell'altro coniuge (Sez. 3, n. 36962 del 12 luglio 2007, P., Rv. 237313).

Il legislatore dell'urgenza ha dunque rotto ogni residuo indugio ed ha soprattutto riconosciuto la specifica gravità della violenza sessuale perpetrata come manifestazione di dominio all'interno di un rapporto di coniugio o affettivo ovvero come strumento di "persecuzione" successivo alla rottura di tali rapporti. E particolarmente rilevante in tale ottica risulta l'equiparazione dei fatti commessi in costanza di rapporto a quelli consumati successivamente al loro scioglimento.

Scelta che peraltro il decreto non ha replicato con altrettanta decisione con riguardo al delitto di atti persecutori. In occasione dell'introduzione dello stesso, infatti, il d.l. n. 11/2009 (conv. in l. n. 39/2009) aveva configurato come circostanza aggravante di tale reato il fatto che lo stesso fosse commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato ovvero dall'ex partner della vittima («da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa»). Al di là delle perplessità legate allo scarso impegno profuso nella definizione della nozione di "relazione affettiva" (peraltro, come si è visto, riproposta anche dalla novella), che si presta a incontrollate estensioni interpretative dell'aggravante, dubbi aveva suscitato la decisione di limitarne l'operatività esclusivamente alle specifiche situazioni contemplate nel secondo comma dell'art. 612 bis c.p., escludendo la rilevanza aggravante dello *stalking* nei confronti del coniuge separato solo di fatto e di quello compiuto in costanza di rapporto affettivo. Scelta che aveva suscitato per l'appunto qualche critica e che ora il legislatore dell'urgenza rinnega solo parzialmente, giacché il terzo comma dell'art. 1 del decreto in commento, nel modificare il citato secondo comma dell'art. 612 bis ha eliminato il riferimento al carattere "legale" della separazione, ma ha al contempo continuato a circoscrivere l'ambito di operatività dell'aggravante alle sole relazioni affettive non più in corso di svolgimento.

La stessa disposizione ha peraltro aggiunto una ulteriore fattispecie aggravante nel secondo comma dell'art. 612 bis per il caso che gli atti persecutori vengano commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Sul punto deve osservarsi che questa Corte ha già chiarito in passato come integri l'elemento materiale del delitto di atti persecutori, ad esempio, il reiterato invio alla persona offesa di "sms" e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti *social network*, nonché la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima (Sez. 6, n. 32404 del 16 luglio 2010, D., Rv. 248285). Se dunque la nuova previsione conferma la rilevanza di campagne di *stalking* "a distanza", qualche perplessità genera la scelta di riconnettere a tale circostanza natura aggravante, non risultando evidenti perché tale modalità consumativa del reato debba effettivamente sempre ritenersi più grave rispetto ad altre invero potenzialmente anche più invasive come i pedinamenti ossessivi, le sistematiche minacce portate di persona ecc.

La più rilevante novità in materia di atti persecutori contenuta nel d.l. n. 93/2013 riguarda però la procedibilità del reato. Il legislatore del 2009 aveva infatti disposto al quarto comma dell'art. 612 bis che lo stesso fosse procedibile a querela (salvi i casi di connessione con reati procedibili d'ufficio o di persona offesa minorenni o disabili), estendendo però il termine per la sua presentazione fino a sei mesi, così come previsto per i reati sessuali dall'art. 609 septies c.p. Dopo un articolato dibattito sul punto, lo stesso legislatore aveva invece deciso di non riproporre anche la clausola di irrevocabilità della querela prevista dal terzo comma della disposizione da ultima citata. Circostanza che aveva suscitato più di una critica² in ragione dei rischi cui poteva essere esposta la vittima del reato, possibile obiettivo di ulteriori minacce e violenze finalizzate ad ottenere, per l'appunto, il ritiro della querela. Critiche che, *res melius perpensa*, il Governo ha inteso recepire aggiungendo ora nel quarto comma dell'art. 612 bis la menzionata clausola di irrevocabilità.

L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto interviene invece sulla procedura di ammonimento dello *stalker* prevista dall'art. 8 del d.l. n. 11/2009, rendendo opportunamente cogente l'adozione da parte del Questore dei provvedimenti in materia di armi conseguenti all'emanazione del provvedimento in precedenza rimessa alla sua valutazione discrezionale.

2.(segue): b) rapina, furto e frode informatica.

Come accennato in premessa il legislatore dell'urgenza è intervenuto anche sul versante dei reati contro il patrimonio. In tal senso l'art. 7 comma 2 del decreto introduce nel terzo comma dell'art. 628 c.p. tre nuove aggravanti speciali ad effetto speciale della rapina. La prima, collocata nel già esistente n. 3 bis del comma menzionato (introdotto dalla l. n. 94/2009), estende l'effetto aggravante della rapina in luogo di privata dimora a quella commessa in «luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», la seconda e la terza (configurate negli inediti nn. 3 quinquies e 3 sexies del citato terzo comma dell'art. 628) riguardano invece, rispettivamente, l'ipotesi che il fatto sia commesso in danno di persona ultrasessantacinquenne ovvero in presenza di un minore.

Le prime due circostanze sostanzialmente si risolvono in una sorta di specializzazione dell'aggravante della minorata difesa cui all'art. 61 n. 5 c.p., di cui vengono assorbite e in parte riqualficate alcune delle ipotesi. Peraltro la fattispecie introdotta al n. 3 quinquies configura una vera e propria presunzione assoluta di minorata difesa in ragione dell'età del soggetto passivo del reato, che solleva il giudice da qualsiasi valutazione sull'effettiva idoneità della condotta a costituire un ostacolo alla difesa e che in tal senso potrebbe sollevare qualche perplessità sulla compatibilità della nuova disposizione con il principio di uguaglianza (in

² In questo senso si veda ad esempio il parere sul d.l. n. 11 del 2009 espresso dal CSM il 2 aprile 2009.

proposito v. ad es. Sez. II 30 marzo 1994, Grillo, RV 199699, la quale per l'appunto ha precisato come l'età - nel caso di specie avanzata - del soggetto passivo in sé considerata non costituisca un sintomo certo di minorata difesa, essendo necessario accertare che la stessa abbia effettivamente rappresentato un ostacolo alla difesa). Perplessità acute dall'inevitabile arbitrarietà ed astrattezza insite nell'individuazione dell'età "soglia" che caratterizza l'aggravante e che solo in parte risultano attenuate dalla mancata estensione alla circostanza in oggetto della clausola di esclusione del giudizio di bilanciamento prevista nel quarto comma dell'art. 628 (invece applicabile alla nuova ipotesi di minorata difesa introdotta dalla novella nel n. 3 bis del precedente terzo comma, richiamato nel quarto).

Quanto alla terza aggravante, che replica il contenuto di quella configurata in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia illustrata in precedenza, la sua ispirazione non è chiara, apparendo come il tentativo di tutelare i minori dai possibili danni psicologici conseguenti al fatto di aver assistito a condotte intrinsecamente violente. Se questa è effettivamente la ragione della ritenuta maggiore gravità della rapina commessa in loro presenza, non si comprende allora perché il legislatore non abbia più coerentemente configurato una aggravante comune per il caso in cui i minori siano costretti ad assistere ad atti di violenza in genere, posto che ve ne sono di ben più gravi di quelli che concorrono ad integrare il reato di rapina (basterebbe citare a tal fine l'omicidio).

L'art. 8 del decreto in commento ha poi introdotto nell'art. 625 c.p. (al n. 7 bis) una nuova aggravante ad effetto speciale del delitto di furto per il caso che lo stesso venga commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica. La nuova disposizione, come accennato in premessa, trova la sua giustificazione nella pressante esigenza di arginare il fenomeno dei furti di "rame" o di altri materiali conduttori dell'energia elettrica diffusosi in materia impressionante negli ultimi anni in ragione dell'esistenza di un fiorente mercato "nero" di tali materiali, facilmente riciclabili. Obiettivo privilegiato (ma non unico) di tali furti sono le linee elettriche che alimentano il traffico ferroviario, con evidenti ricadute sulla sicurezza dei trasporti e, perverso, anche degli stessi autori dei furti, che non di rado, per la loro imperizia nell'intervenire sulle linee elettriche, sono protagonisti di incidenti anche mortali.

Coerentemente lo stesso art. 8 del decreto ha configurato nel primo comma dell'art. 648 c.p. una inedita aggravante del delitto di ricettazione qualora lo stesso riguardi cose provenienti dal furto aggravato ai sensi del citato n. 7 bis dell'art. 625. Peraltro l'Esecutivo ha colto l'occasione per estendere la nuova aggravante anche alla ricettazione di danaro e cose provenienti dai delitti di rapina aggravata ed estorsione aggravata.

Infine l'art. 7 ultimo comma del decreto ha esteso la contravvenzione di ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso sia vietato nell'interesse militare(art. 682 c.p.) anche all'ipotesi di ingresso in immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'amministrazione della pubblica sicurezza, ai quali l'accesso sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

Il successivo art. 9, invece, introduce una nuova aggravante ad effetto speciale del delitto di frode informatica al terzo comma dell'art. 640 ter c.p. per il caso che il fatto venga commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. La pena prevista è quella da due a sei anni di reclusione e da 600 a 3.000 euro di multa.

L'identità digitale è comunemente intesa come l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto sotto un processo di identificazione, che consiste (per come definito invece dall'art. 1 lett. u-ter del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82) per l'appunto nella validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso.

Scopo dell'intervento normativo è a prima vista quello di implementare la tutela dell'identità digitale al fine di aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzazione dei servizi *on-line* e porre un argine al fenomeno delle frodi realizzate (soprattutto nel settore del credito al consumo) mediante il furto di identità, che questa Corte ha ripetutamente ritenuto integrare il reato previsto dall'art. 640 ter e non già quello di cui all'art. 615 ter c.p. (Sez. 2, n. 9891 del 24 febbraio 2011, De La Parra Marti, Rv. 249675). In definitiva l'intenzione del legislatore sembrerebbe quella di punire più gravemente le frodi realizzate mediante l'accesso abusivo al sistema informatico grazie all'indebito utilizzo dell'identità digitale altrui. Va peraltro evidenziata l'ambiguità della locuzione "sostituzione dell'identità digitale" utilizzata dal legislatore, la quale formalmente evoca, piuttosto che l'indebito utilizzo dell'identità, la sua surrogazione con altra al fine di accedere ai dati raggiungibili con quella sostituita e cioè fattispecie diversa e ben più specifica di quella ipotizzata in precedenza, ma di dubbia rilevanza. Non è chiaro poi il motivo per il quale la sostituzione di identità debba avvenire in danno di uno o più soggetti, atteso che l'altrui danno è già evento del delitto di frode informatica.

Il decreto ha infine provveduto ad inserire - all'art. 24 bis del d. lgs. n. 231/2001 - il reato di frode informatica aggravato dalla sostituzione dell'identità digitale nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti, nei quali ha altresì aggiunto quelli di indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento di cui all'art. 55 comma 9 del d. lgs. n. 231/2007, nonché i delitti (ma non le contravvenzioni) in materia di violazione della *privacy* previsti dal d. lgs. n. 196/2003 e cioè le fattispecie di trattamento

illecito dei dati (art. 167), di falsità nelle dichiarazioni notificazioni al Garante (art. 168) e di inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170). Se i primi due aggiornamenti dei cataloghi non paiono destinati ad assumere particolare rilevanza in sede applicativa, il terzo risulta invece di grande impatto, soprattutto per la configurazione della responsabilità da reato degli enti per l'illecito trattamento dei dati, violazione potenzialmente in grado di interessare l'intera platea delle società commerciali e delle associazioni private soggette alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001.

3. Le modifiche al codice di procedura penale.

A corredo degli interventi normativi "sostanziali" illustrati nei paragrafi precedenti il legislatore dell'urgenza ha introdotto anche una serie di modifiche "mirate" al codice di rito, che non sempre si distinguono per coerenza sistematica.

Tali modifiche sono trattate negli artt. 2 e 8, comma 2, del decreto in commento e toccano diverse fasi e attività del procedimento, dalle misure cautelari personali all'incidente probatorio, dalla chiusura delle indagini preliminari al sub-procedimento di proroga della durata delle medesime, dalla richiesta di archiviazione al dibattimento.

Un primo intervento riguarda la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare e consiste nell'ampliamento del catalogo di reati in relazione ai quali, ai sensi del sesto comma dell'art. 282 *bis* c.p.p., la stessa può essere disposta in deroga ai limiti edittali di pena fissati dall'art. 280, comma 1, c.p.p. Al suddetto catalogo il decreto ha ora aggiunto i delitti di cui agli artt. 582 (lesioni personali volontarie) e 612, secondo comma (minaccia grave o aggravata dalle circostanze di cui all'art. 339 c.p.).

Un secondo gruppo di interventi tocca la disposizione (art. 299 c.p.p.) che disciplina i provvedimenti di revoca, di sostituzione o di applicazione con modalità meno gravose delle misure cautelari personali.

Con un nuovo comma, il 2-*bis* (inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, del decreto), si è stabilito che i provvedimenti anzidetti, se relativi alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis*) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter*), devono essere immediatamente comunicati al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa stessa ed ai servizi socio-assistenziali del territorio.

Due nuovi periodi collocati, rispettivamente, nei commi 3 e 4-*ter*, impongono che, sia durante le indagini preliminari che dopo la chiusura delle stesse, la richiesta di adozione dei provvedimenti in questione vada, a pena di inammissibilità, contestualmente notificata, a cura del richiedente (indagato/imputato o pubblico ministero), al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa (art. 2, comma 1, lett. b), n. 2 e 3 del decreto).

Obblighi di comunicazione di identico contenuto erano già previsti dall'art.282-*quater* per i provvedimenti applicativi delle suddette misure, ma è evidente che le disposizioni introdotte

dalla novella rischiano di avere tutt'altro impatto. Infatti, è indubbio che la *ratio* dell'intervento normativo è quella di implementare la tutela della persona offesa, consentendole di predisporre eventuali cautele in vista dell'eventuale revoca o modificazione delle misure e che in tal senso lo stesso sia in linea con gli obblighi di informazione previsti dal § 32 della Direttiva 2012/29/UE sulle vittime del reato (la cui data di recepimento è peraltro fissata al 16 novembre 2015). Ma è lecito nutrire qualche perplessità sul meccanismo ordito dal legislatore e sulla sua compatibilità con i tempi dell'incidente cautelare e soprattutto con l'esigenza di tempestivo adeguamento dell'intervento cautelare all'effettiva necessità di restrizione della libertà personale. In quest'ottica soprattutto lascia perplessi l'obbligo imposto all'indagato o all'imputato e presidiato dalla sanzione processuale dell'inammissibilità dell'istanza ex art. 299 di notificare quest'ultima alla persona offesa, sia per la dilatazione dei tempi della procedura di revisione della cautela che tale adempimento comporterà, sia perché, qualora la persona offesa non sia assistita da un difensore e dunque la notifica debba essere effettuata alla medesima personalmente, potrebbe risultare non sempre agevole procedervi, tenuto conto dei limitati mezzi a disposizione delle parti private. Profilo che non sembra essere sfuggito al legislatore dell'urgenza nel momento in cui ha limitato l'ambito di operatività delle nuove disposizioni alle sole misure non custodiali, il che però risulta non poco contraddittorio alla luce delle finalità della novella.

Non è poi chiaro se, nell'intenzione dello stesso legislatore, la comunicazione alla persona offesa della procedura di revisione dello stato cautelare sia o meno propedeutica a consentire alla stessa di interloquire con il giudice prima che questi assuma qualsiasi decisione, attraverso, ad esempio, la presentazione di memorie ai sensi dell'art. 121 c.p.p., configurando in tal modo un inedito ed eccezionale allargamento del contraddittorio cautelare che pone non pochi problemi sotto il profilo del suo inquadramento sistematico.

L'art. 2, comma 1, lett. c), del d.l. n. 93/2013, aggiungendo all'art. 380, comma 2, la lettera "l-ter), ha reso obbligatorio l'arresto in flagranza per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori. L'entrata in vigore di tale disposizione è stata peraltro differita al momento in cui entrerà in vigore la legge di conversione del decreto in esame.

L'obbligatorietà dell'arresto in flagranza è stata prevista, dall'art. 8, comma 2, del decreto anche per il furto aggravato ex n. 7 *bis* dell'art. 625 c.p. (art. 380, comma 2, lett. e) e per il delitto di ricettazione nell'ipotesi aggravata parimenti introdotta dalla stessa novella di cui si è detto (art. 380, comma 2, nuova lettera f *bis*).

L'art. 2, lett. d) del d.l. n. 93/2013 ha inserito poi, nel tessuto delle misure precautelari, segnatamente nell'inedito art. 384 *bis* c.p.p. ed al fine di rafforzare il contrasto alle condotte di violenza domestica. l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

Con tale disposizione è conferito alla polizia giudiziaria il potere di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, nei confronti di chi è colto in flagranza dei sopra

menzionati delitti di cui all'art. 282 *bis*, comma 6, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

L'intervento é giustificato soltanto ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa.

In caso di adozione del provvedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 385 e seguenti; in altre parole, la sequenza é quella disciplinata per il fermo di indiziato di delitto e che si conclude con il provvedimento che decide sulla richiesta di convalida e con l'eventuale adozione della misura coercitiva di cui all'art. 282 *bis*.

La successiva lett. e) dello stesso art. 2, ha invece esteso al più volte citato delitto di maltrattamenti le particolari modalità "protette" di assunzione della prova in incidente probatorio descritte dall'art. 398, comma 5-*bis*, c.p.p., ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni.

Sempre con riguardo al reato di maltrattamenti l'art. 2, lett. f), del decreto, al fine di accelerare i processi per reati di violenza domestica, ha disposto che la proroga per giusta causa del termine di durata delle indagini preliminari possa essere richiesta, al pari di quanto già previsto per i delitti di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, una sola volta (art. 406, comma 2 *ter* c.p.p.).

In tema di archiviazione l'art. 2, comma 1, lett. g), del decreto ha aggiunto il comma 3 *bis* all'art. 408 c.p.p. per stabilire che, nel caso si proceda per maltrattamenti, la richiesta del pubblico ministero debba comunque essere notificata alla persona offesa (quindi anche qualora quest'ultima non abbia proposto istanza ai sensi del secondo comma dell'art. 408) e che il termine per presentare l'eventuale opposizione sia elevato a venti giorni. Non è chiaro perché tale disposizione sia stata limitata al solo reato ex art. 572 c.p. e non anche a tutti quelli riconducibili al *genus* della violenza domestica e non è dunque azzardato prevedere un intervento "estensivo" sul punto in sede di conversione del decreto.

Analoga aspettativa di espansione nasce dall'intervento effettuato (dall'art. 2, comma 1, lett. h) sull'art. 415 *bis* c.p.p. La novella ha stabilito infatti che, sempre e solo nel caso in cui si proceda per il reato di maltrattamenti, l'avviso della conclusione delle indagini preliminari debba essere notificato, oltre che all'indagato ed al suo difensore, anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa stessa. Peraltro va evidenziata la scarsa cura risposta nel coordinamento di tale disposizione con l'art. 416 c.p.p., nella parte in cui prevede la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in caso di mancata notifica dell'avviso ex art. 415 *bis*. Infatti, formalmente, in mancanza di precisazioni sul punto, sembrerebbe doversi concludere che dia luogo a tale nullità anche l'omessa notifica dell'avviso alla persona offesa, laddove previsto. Ad ogni buon conto, qualora si ritenesse insuperabile tale interpretazione, appare ragionevole ritenere che la suddetta nullità per l'omessa notifica

dell'avviso alla persona offesa abbia natura meramente relativa, non attenendo tale notifica alle finalità prese in considerazione dall'art. 178 lett. c) c.p.p.

L'art. 2, comma 1, lett. i) del decreto interviene sull'art. 498 c.p.p., estendendo anche ai processi per il delitto di maltrattamenti le modalità "protette" di audizione del minore di cui al comma 4 *ter* (rappresentate dall'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico) ed aggiungendo il comma 4 quater, che contempla l'adozione da parte del giudice di modalità protette anche per la persona offesa (dai reati di cui al comma 4 *ter*), maggiorenne, tenuto conto della particolare vulnerabilità della stessa, desunta anche dal tipo di reato per cui si procede.

Il secondo comma dell'art. 2 del d.l. n. 93/2013 incide, invece, sui criteri di priorità nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi fissati dall'art. 132 *bis*, comma 1, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, attribuendo una posizione primaria al delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.), ai delitti contro la libertà sessuale (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.) e al delitto di atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.).

Infine, l'art. 2, comma 3, modificando il comma 4 *ter* dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), assicura anche alla persona offesa dai delitti di maltrattamenti, atti persecutori e mutilazioni/lesioni di organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito previsti dal citato decreto.

Con l'ammissione sono posti a carico dello Stato in particolare i compensi spettanti al difensore (sempre che sia scelto negli appositi elenchi di cui all'art. 81), al consulente tecnico ed all'investigatore privato. Il beneficio è, naturalmente, assicurato anche alla persona offesa straniera. L'ammissione è subordinata alla domanda della persona offesa (o di chi la rappresenta). Una volta accertata l'esistenza di un procedimento iscritto nell'apposito registro per uno dei menzionati reati il provvedimento ammissivo non potrà essere revocato, atteso che le ipotesi di revoca contemplate nell'indicato decreto (v. in particolare art. 112) sono tutte collegate al presupposto reddituale.

Redattore: Luca Pistorelli

Il vice direttore
Giorgio Fidelbo